

---

**ATTO N. 2206/BIS**

**Relazione della II Commissione Consiliare Permanente**

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE  
PROFESSIONALE

*Relatore di maggioranza Presidente Edoardo Gobbini*

*Relatori di minoranza Vice Presidente Melasecche Germini Enrico*

*e*

*Consigliere Pietro Laffranco*

Iscrizione ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Regolamento interno  
Relazioni orali svolte ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento interno

**SUL**


***D***ISEGNO DI LEGGE

“Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia”.

---

*Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 21 ottobre 2004*


*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 22 ottobre 2004*



COMUNICAZIONE  
DELLA II COMMISSIONE  
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 21 ottobre ha esaminato l'atto n. 2206 ed ha espresso parere favorevole a maggioranza.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 2 del regolamento interno, si comunica che le relazioni saranno svolte oralmente, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del medesimo regolamento, per la maggioranza dal Presidente Edoardo Gobbini e per la minoranza dal Vice Presidente Melasecche Germini Enrico e dal Consigliere Pietro Laffranco.



*(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1458 del 6.10.2004, concernente: "Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia" depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 6.10.2004 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 6.10.2004 (ATTO N. 2206);

CONSIDERATO che la II Commissione Consiliare Permanente ha effettuato un'audizione sull'atto medesimo che si è svolta nei giorni 13 e 15 ottobre 2004;

VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso in data 29 settembre 2004;

VISTO il parere consultivo della I Commissione Consiliare permanente espresso in data 13 ottobre 2004;

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi del comma 7 dell'art. 20, per la maggioranza dal Presidente Edoardo Gobbini e per la minoranza dal Vice Presidente Melasecche Germini Enrico (ATTO N. 2206/BIS);

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO il D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

VISTO il D.L. 12 luglio 2004, n. 168 convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191;


VISTA la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31;

VISTA la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3;

VISTA la legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1;

VISTO lo Statuto;




VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo  
nonché con votazione finale sull'intera legge  
che ha registrato \_\_\_ voti favorevoli, \_\_\_  
contrari e \_\_\_ astenuti espressi nei modi di  
legge dai \_\_\_ Consiglieri presenti e votanti

*DELIBERA*

- di approvare la legge regionale concernente: "Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia" composta di n. 44 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA  
REGIONALE

TITOLO I  
VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO -  
EDILIZIA, RESPONSABILITÀ, SANZIONI E  
SANATORIA

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.  
(Finalità e oggetto)

1. Con la presente legge, in riferimento alle disposizioni contenute ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 della legge regionale n. 1 del 18 febbraio 2004 e nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle normative statali in materia e in particolare dalle norme contenute nel Titolo IV del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, sono dettate le norme in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni sull'attività urbanistico - edilizia, regolando le condizioni, i limiti e le modalità per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria e i sistemi organizzativi di controllo.

Art. 2.  
(Ambito di applicazione)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione nella Regione Umbria delle norme statali di dettaglio in materia di vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia, responsabilità e sanzioni contenute nel Titolo IV, Capo I e Capo II, articoli 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del d.P.R. 380/2001, salvo le disposizioni relative ai principi fondamentali e alla legislazione esclusiva dello Stato.

CAPO II  
VIGILANZA E RESPONSABILITA'

Art. 3.  
(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)

1. Il dirigente o il responsabile del

TESTO APPROVATO DALLA  
II COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Art. 1.  
(Finalità e oggetto)


IDEM

Art. 2.  
(Ambito di applicazione)

IDEM

Art. 3.  
(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)


1. idem



competente ufficio comunale esercita anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5 e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico -edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate anche nei titoli abilitativi. Egli effettua anche i controlli di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 1/2004.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali, da altre norme urbanistiche vigenti o adottate a vincolo di inedificabilità, o a vincoli preordinati all'esproprio, nonché, fatta salva la disciplina di cui agli articoli successivi, in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ordina l'immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed ha effetto fino alla adozione del provvedimento di archiviazione o di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare. Qualora le opere e le difformità di cui sopra interessino aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché aree o altri immobili di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa dandone comunicazione al Comune. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su

2. idem



immobili soggetti a vincolo o ad inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della Parte III, Titolo I del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il Soprintendente, su richiesta della Regione, della provincia, del comune o delle autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui all'art. 14.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista al comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare.


4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia apposto presso il cantiere il prescritto cartello qualificante i lavori in corso con l'indicazione del corrispondente titolo abilitativo, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, alla Provincia ed al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, il quale, anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5, verifica, tempestivamente e comunque entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. L'accertamento della mancata apposizione del cartello di cui sopra, ovvero della parzialità dei dati contenuti nello stesso, comporta l'applicazione da parte del Comune di una sanzione da euro duecento a euro seicento in rapporto alla entità delle opere oggetto del titolo abilitativo.

5. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture, ai

3. idem

4. dopo la parola "cartello" sono eliminate le parole "qualificante i lavori in corso" e dopo la parola verifica sono eliminate le parole "tempestivamente e comunque".

5.



sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, disciplinano le modalità di controllo del territorio attraverso la costituzione di un apposito nucleo il quale provvede al controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi. Il nucleo predispone altresì un rapporto mensile, anche se negativo, sull'attività di vigilanza. Il Comune può assegnare al nucleo di controllo ulteriori funzioni nell'ambito delle attività di vigilanza per lo svolgimento di tutti gli adempimenti conseguenti e può altresì destinare parte dei proventi delle sanzioni di cui alla presente legge per il funzionamento del nucleo di controllo medesimo. Del nucleo di controllo possono far parte anche gli agenti della polizia provinciale e del Corpo Forestale, previa stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati.

6. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché degli articoli successivi in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni, sono notificati al responsabile materiale dell'abuso, all'intestatario del titolo abilitativo e, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale è stato realizzato l'abuso, anche al proprietario. I citati provvedimenti sono inoltre notificati al progettista, al direttore dei lavori ed al costruttore, se individuabili. Gli stessi provvedimenti sono trasmessi alla provincia.

7. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale redige e pubblica trimestralmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere o alle lottizzazioni di cui all'articolo 30 del d.p.r. 380/2001, realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o del nucleo di controllo di cui al comma 5, delle relative ordinanze di sospensione dei lavori e dei provvedimenti sanzionatori emessi. I dati anzidetti sono contestualmente trasmessi all'autorità giudiziaria competente, alla provincia e, tramite l'ufficio territoriale del Governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, in caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal


Al terzo periodo dopo le parole "presente legge" sono aggiunte le seguenti "non derivanti da illeciti in materia ambientale".

6. idem

7. idem

8. idem





comma 3, la provincia, previo invito al comune ad adempiere entro il termine fissato, nei successivi trenta giorni, adotta, a mezzo di Commissario ad acta, i provvedimenti eventualmente necessari, ai sensi della presente legge, dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Art. 4.

(Vigilanza su opere di amministrazioni statali)

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 3, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, informa immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 3.

Art. 5.

(Responsabilità)

1. Il titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani di settore, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del titolo abilitativo e alle modalità esecutive o prescrizioni stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato formalmente agli altri soggetti la violazione delle previsioni o delle prescrizioni del titolo abilitativo, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 20, comma 1 let. b) della l.r. n. 1/2004, fornendo altresì al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. In caso contrario il dirigente o il

Art. 4.

(Vigilanza su opere di amministrazioni statali)


IDEM

Art. 5.

(Responsabilità)

1. idem

2. idem



responsabile del competente ufficio comunale segnala al consiglio dell'ordine o collegio professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 29, comma 2 del d.p.r. 380/2001. Le determinazioni assunte dall'ordine o collegio professionale sono comunicate al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.

3. Il progettista, per le opere realizzate previa presentazione di denuncia di inizio attività o in presenza del permesso di costruire conseguito con il procedimento edilizio abbreviato di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 1/2004, nonché il direttore dei lavori, in caso del certificato di agibilità conseguito ai sensi dell'articolo 30, comma 4 della stessa legge regionale assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità. In caso di attestazioni non veritiere nella dichiarazione di cui all'articolo 18, comma 1, o all'articolo 21, comma 1 o nella dichiarazione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere b) e g) della stessa legge regionale n. 1/2004 il comune ne dà comunicazione al competente ordine o collegio professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. In caso di mendacità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L'accertamento definitivo dell'esecuzione di lavori ed opere in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività per gli interventi di cui all'art. 20, comma 1, lett. a) in totale difformità da detti titoli abilitativi o con variazioni essenziali, è comunicata dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed alla Regione.

### CAPO III SANZIONI

#### Art. 6.

*(Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)*

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che


3. idem

4. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ad avvenuto accertamento definitivo dell'esecuzione di lavori ed opere in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività per gli interventi di cui all'art. 20, comma 1, lett. a) della l.r. 1/2004, in totale difformità da detti titoli abilitativi o con variazioni essenziali, comunica all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed alla Regione il nominativo dell'impresa di costruzione responsabile."

#### Art. 6.

*(Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)*

1. idem



comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 1/2004, ingiunge al proprietario e ai responsabili dell'abuso, nei termini di cui all'art. 3, comma 3, la rimozione o la demolizione e la remissione in pristino, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. Nell'ordinanza di demolizione sono richiamate le norme di cui ai commi 3 e 4.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, prorogabili di ulteriori trenta giorni su motivata richiesta dell'interessato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del comune. L'area acquisita deve consentire l'autonoma utilizzazione del bene e non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, definisce la consistenza dell'area da acquisire anche mediante precise indicazioni catastali e, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con


2.

dopo le parole "legge regionale n. 1/2004" sono aggiunte le seguenti parole ", con l'esclusione di quelli di ristrutturazione edilizia previsti alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della stessa legge regionale, ".

3. idem

4. idem

5. idem



deliberazione consiliare non si dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempreché l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o idrogeologici.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità, in base a leggi regionali, a previsioni di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali paesistici, nonché di piani di settore, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione della demolizione, l'acquisizione gratuita si verifica a favore del comune, il quale procede alla demolizione a spese dei responsabili dell'abuso, anche avvalendosi delle modalità operative di cui all'articolo 14.

8. In caso di opere di ampliamento eseguite su immobili esistenti legittimati, ovvero di opere realizzate nel lotto di pertinenza di edifici con superficie utile coperta non superiore a trenta metri quadri, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, provvede alla sola demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso, senza procedere all'acquisizione dell'area.

9. Il comune può affidare a terzi per finalità di interesse pubblico la gestione dei beni e dell'area di sedime acquisiti al patrimonio comunale.

10. Per le opere abusive di cui al presente articolo, resta applicabile anche quanto previsto dal comma 9 dell'art. 31 del d.p.r. 380/2001.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) della legge regionale n.

6. idem


7. dopo la parola "dell'abuso" sono soppresse le parole ", anche avvalendosi delle modalità operative di cui all'art. 14".

8. idem

9. idem

10. idem

11. dopo le parole "legge regionale n. 1/2004 eliminare le parole "con esclusione degli interventi di ristrutturazione edilizia previsti alla



1/2004, con esclusione degli interventi di ristrutturazione edilizia previsti alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della stessa legge regionale, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, in totale difformità o con variazioni essenziali.

12. I provvedimenti adottati dal Dirigente o dal Responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla provincia e all'Autorità giudiziaria. In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.

*Art. 7.*

*(Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità)*

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, ivi compresi quelli previsti all'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 1/2004 eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle previsioni o prescrizioni del titolo abilitativo, nonché a quelle degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi entro un termine congruo non superiore a centoventi giorni stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con ordinanza, da emettere nei termini di cui all'art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all'organismo edilizio preesistente oggetto di trasformazione, è irrogata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità dell'abuso, da

lettera d), del comma 1, dell'articolo 13 della stessa legge regionale, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, in totale difformità o con variazioni essenziali.”

12. sopprimere il seguente periodo “In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.”


12 bis. In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.

*Art. 7.*

*(Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità)*

1. idem

2. idem



1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore ad Euro millecinquecento.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina dopo la preventiva comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2, la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro in ragione della gravità dell'abuso.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/2004 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale richiede alla commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2004 apposito parere favorevole circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2.

5. I provvedimenti adottati dal Dirigente o dal Responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono trasmessi alla provincia e all'autorità giudiziaria. In caso di inerzia del comune, per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 8.

6. Fatti salvi i casi in cui si procede alla restituzione in pristino è corrisposto il contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale n. 1/2004, se dovuto.

3. idem

4. sostituire le parole "richiede alla commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2004 apposito parere favorevole circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2."


con le seguenti

"dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, su conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4 della legge regionale 1/2004."

5. Sopprimere il seguente periodo: "In caso di inerzia del comune, per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 8."

5 bis. In caso di inerzia del comune, per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 8.

6. idem



Art. 8.

*(Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)*

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine massimo di centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, da emettere nei termini di cui all'art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o la demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è irrogata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi, da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a Euro mille.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 1/2004, con esclusione degli interventi di ristrutturazione edilizia previsti all'articolo 13, comma 1, lettera d) della stessa legge regionale, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, non vincolati, ma compresi nelle zone

Art. 8.

*(Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)*

1. Sostituire il periodo:

"Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine massimo di"


con il seguente:

"Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, con esclusione di quelli di ristrutturazione edilizia previsti alla lett. d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1/2004, sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro un termine congruo comunque non superiore a"

2. idem

3. dopo le parole legge regionale n. 1/2004 sopprimere le seguenti: ", con esclusione degli interventi di ristrutturazione edilizia previsti all'articolo 13, comma 1, lettera d) della stessa legge regionale, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività."

4. Le parole: "richiede alla commissione comunale per la qualità architettonica ed il



omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale richiede alla commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2004 apposito parere favorevole circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2.

5. I provvedimenti adottati dal Dirigente o dal Responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla provincia e all'autorità giudiziaria. In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.

#### Art. 9.

(Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività)

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 1/2004, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 1, realizzati in assenza della denuncia di inizio attività o in difformità da essa sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro un termine congruo non superiore a centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, da emettere nei termini di cui all'art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o la demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all'organismo edilizio preesistente oggetto di trasformazione è irrogata una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità dell'abuso, da 1,5 a 2,5 volte

paesaggio di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2004 apposito parere favorevole circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2.",

sono sostituite dalle parole:

"dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, su conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4, della l.r. 1/2004."

5. Sopprimere il seguente periodo "In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8."

5 bis. In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.


#### Art. 9.

(Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività)

1. idem

2. idem





l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a Euro mille.

3. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro in ragione della gravità dell'abuso.

4. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi regionali o in base a previsioni di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali paesistici, di piani di settore, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria, in relazione all'entità delle opere da 600,00 a 6.000,00 euro, nonché in ragione della gravità dell'abuso.

5. Nel caso di concorrenza di più vincoli di cui ai commi 3 e 4 la sanzione pecuniaria è applicata con le modalità e limiti previsti al comma 3.

6. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano stati eseguiti su immobili, non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/2004 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale richiede alla commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2004 apposito parere favorevole circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui

3. idem


4.

5. idem

6. Le parole: "richiede alla commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2004 apposito parere favorevole circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4."

sono sostituite dalle parole:

"dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4, su conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4,



ai comma 4.

7. Fatti salvi i casi in cui si procede alla restituzione in pristino, è corrisposto il contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004, se dovuto.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo.

9. Nel caso di interventi edilizi eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in difformità, su suoli di proprietà dello stato o di enti pubblici si applicano le disposizioni dell'articolo 35 del d.p.r. 380/2001.

10. I provvedimenti adottati dal Dirigente o dal Responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla provincia e all'autorità giudiziaria. In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.

Art. 10.

(Mutamenti di destinazioni d'uso realizzati in assenza di titolo abilitativo)

1. I proprietari degli immobili che modificano la destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 33 della l.r. 1/2004 sono soggetti alle seguenti sanzioni:

a) nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, da euro 300,00 a euro 3.000,00, in rapporto alla superficie interessata dall'abuso;

b) nel caso che il mutamento della destinazione d'uso non risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie:

- 1) euro 50,00 per ogni metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con destinazione finale residenziale, ridotta ad euro 20,00 a metro

della l.r. 1/2004.”.

7. idem

8. idem

9. idem


10. sopprimere il periodo “In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.”

10 bis. In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.

Art. 10.

(Mutamenti di destinazioni d'uso realizzati in assenza di titolo abilitativo)

1. idem



quadro per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario;

2) euro 100,00 a metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale, o servizi;

3) euro 50,00 per ogni metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale industriale, artigianale o agricola.

2. Contestualmente all'applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera a), il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone sempre il pagamento del doppio del contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004, nonché gli adempimenti necessari al rispetto delle normative in materia di standard urbanistici, se dovuti, anche mediante la loro monetizzazione, nonché di quelli in materia sismica, di sicurezza degli impianti, di abbattimento delle barriere architettoniche e di iscrizione al catasto. In caso di mancata ottemperanza da parte dei responsabili dell'abuso nei termini stabiliti il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone il ripristino dello stato preesistente.

3. Nei casi previsti alla lettera b) del comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, contestualmente alla irrogazione della sanzione, la cessazione dell'utilizzazione abusiva dell'immobile, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni decorso il quale si provvede d'ufficio in danno dei responsabili dell'abuso.

4. Nell'ipotesi di mutamento della destinazione d'uso con opere, la sanzione di cui al presente articolo si cumula con quelle corrispondenti previste agli articoli 6, 7, 8 e 9, salvo i casi in cui si procede al ripristino o alla demolizione ai sensi di detti articoli.


5. Fino alla definizione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24, comma 5 e 25, comma 1 della l.r. 1/2004, a fini del contributo di costruzione previsto al comma 2 del presente articolo, i mutamenti di destinazione d'uso sono equiparati alla ristrutturazione edilizia.

2. idem

3. idem

4. La sanzione di cui al presente articolo, nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso sia effettuato con gli interventi abusivi di cui agli articoli 7, 8 e 9, si cumula con le sanzioni pecuniarie previste da detti articoli.

5. idem



Art. 11.

*(Annullamento del permesso di costruire o del piano attuativo da parte della provincia)*

1. Entro dieci anni dalla loro adozione, possono essere annullati dalla Provincia le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi edilizi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi comunali, nonché non conformi a prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale o del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione; nello stesso termine possono essere annullati gli atti di approvazione di piani attuativi o parti di essi e gli atti e i titoli abilitativi conseguenti non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione. Resta ferma la facoltà del comune di procedere in via di autotutela mediante annullamento d'ufficio degli atti rilasciati.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso o del piano attuativo, al proprietario della costruzione o degli immobili interessati, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine prefissato. La contestazione costituisce avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990.

3. In pendenza delle procedure di annullamento, la provincia può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il provvedimento di annullamento di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale,

Art. 11.

*(Annullamento del permesso di costruire o del piano attuativo da parte della provincia)*


1.

sopprimere il periodo: "Resta ferma la facoltà del comune di procedere in via di autotutela mediante annullamento d'ufficio degli atti rilasciati."

2. idem

3. idem

4. idem



ordina la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato, salvo quanto previsto al comma 7. Ove il Comune non provveda entro il termine stabilito si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titoli abilitativi di cui all'articolo 18 e all'articolo 20, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico - edilizia vigente alla data della presentazione della denuncia di inizio attività o della domanda di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale medesima.

7. Con apposito provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, previo accertamento, sono sanati o dichiarati conformi alle previsioni dello strumento urbanistico generale gli interventi realizzati in attuazione del piano attuativo annullato.

Art. 12.

*(Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato)*

1. In caso di annullamento del titolo abilitativo qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, anche per non recare pregiudizio alle opere edilizie eseguite legittimamente, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui

5. idem


6. idem

7. idem

Art. 12.

*(Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato)*

IDEM



all'articolo 17.

Art. 13.

*(Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della provincia)*

1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con il medesimo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, con le prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale o del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, o comunque con la normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la provincia può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite, previo invito al comune ad adempiere entro il termine fissato dalla provincia stessa. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.

2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso, al proprietario, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.

3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.


4. Con il provvedimento che dispone la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale i responsabili dell'abuso sono tenuti a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la provincia dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con il titolo abilitativo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico - edilizia vigente al momento dell'esecuzione dei lavori in assenza di denuncia di inizio attività o alla data della dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 21 della

Art. 13.

*(Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della provincia)*

IDEM



predetta legge regionale.

Art. 14.  
*(Demolizione di opere abusive)*

1. La demolizione a cura del comune, o della provincia è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta dell'Ente.

2. I relativi lavori, laddove non eseguibili direttamente dal comune o dalla provincia, sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.

3. Per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, il comune e la provincia possono anche avvalersi, per il tramite del Servizio integrato infrastrutture e trasporti di cui al DPR 2 luglio 2004, n. 184, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa e il Presidente della Giunta regionale.

4. È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.

Art. 15.  
*(Competenze della Regione, della provincia e del comune)*

1. Fermo restando quanto previsto al commi 6, 7 e 8 dell'articolo 3, la provincia verifica l'esito finale dei provvedimenti di vigilanza e sanzionatori dell'attività urbanistico-edilizia adottati dal comune ai sensi del presente titolo. A tal fine il comune dà tempestiva comunicazione alla provincia dell'avvenuta esecuzione o meno dei provvedimenti sanzionatori adottati.

2. Il comune e la provincia effettuano gli accertamenti e i conseguenti adempimenti relativi agli abusi di cui al presente titolo, in modo da permettere l'archiviazione, il reperimento e la conoscenza dei dati in maniera informatizzata e per consentire una costante verifica nonché lo

Art. 14.  
*(Demolizione di opere abusive)*

IDEM

Art. 15.  
*(Competenze della Regione, della provincia e del comune)*

1. Fermo restando quanto previsto al commi 6, 7 e 8 dell'articolo 3, il comune dà tempestiva comunicazione alla provincia dell'avvenuta esecuzione o meno dei provvedimenti sanzionatori adottati. La provincia verifica l'esito dei provvedimenti di vigilanza e sanzionatori dell'attività urbanistico-edilizia adottati dal comune ai sensi del presente titolo.

2. sopprimere le parole "accertamenti e i conseguenti"

